

LEGGE 8 marzo 1968, n. 221

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.

Vigente al: 19-2-2016



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le farmacie sono classificate in due categorie:

- a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza discontinuita' di abitati.

((Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del

primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.

La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento

delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e' affidata alla responsabilita' del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia piu' vicina. Nel caso di rinuncia il dispensario e' gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, gia'

confezionati.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' nelle

altre localita' climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217)).

Art. 2.

((L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennita' di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche' di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del territorio servito.

Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di

cui al primo comma, l'indennita' di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti.))

Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme

stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennita' stabilita ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.

Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000

abitanti le amministrazioni comunali hanno facolta' di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonche' ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei. (1a)

AGGIORNAMENTO (1a)

La L. 5 marzo 1973, n. 40 ha disposto (con l'articolo unico) che

"Ai fini della determinazione della indennita' di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica

prevista dalla pianta organica."

Art. 3.

L'indennita' di residenza di cui all'articolo precedente spetta al

farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonche' al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nella misura fissata per il titolare.

Al farmacista gestore o al sanitario cui e' affidato il dispensario

farmaceutico istituito a norma del precedente articolo 2, spetta un'indennita' di gestione nella misura fissa di lire 80.000 annue, ridotta a meta' nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune.

Art. 4.

I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di

farmacie rurali ed i sanitari gestori incaricati dei dispensari farmaceutici, aspiranti alla indennita', devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza in bollo al medico provinciale corredata da:

1) un certificato del sindaco attestante che la farmacia o il

dispensario sono aperti;

2) limitatamente ai farmacisti di cui al secondo comma

dell'articolo 2, un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette rilasciato in data anteriore al 1 marzo del primo anno del biennio in cui viene presentata la domanda, dal quale risulti il reddito di ricchezza mobile a carico della farmacia per ciascuno degli ultimi tre anni definitivamente accertati o, in mancanza del triennio, in quel minor periodo di imposta per cui fu effettuato l'accertamento nei confronti dei titolari delle farmacie o degli altri farmacisti di cui all'articolo 3.

Art. 5.

La commissione prevista dall'articolo 105 del testo unico delle

leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, delibera sul diritto all'indennita' e sulla misura di essa in base ai dati ufficiali della popolazione residente in ciascun capoluogo, frazione o centro abitato, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica o in mancanza su attestazione della prefettura ed in base alla documentazione prodotta dal farmacista rurale o dal sanitario gestore, o incaricato, del dispensario farmaceutico.

La commissione delibera altresì sul diritto al contributo

spettante ai comuni gestori di farmacie rurali o sulla misura di esso, previo accertamento d'ufficio in ordine alla funzionalita', ed al reddito netto di ricchezza mobile della farmacia rurale ubicata nelle localita' con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

La decisione della commissione e' definitiva e deve essere

trasmessa al Ministero della sanita' ed al competente comune entro il 30 giugno del primo anno del biennio.

Art. 6.

L'onere dell'indennita' di residenza grava come spesa fissa

obbligatoria sul bilancio del comune nella misura di lire 80.000 e sul bilancio dello Stato per la rimanente

parte.

L'onere dell'indennita' di gestione del dispensario farmaceutico e

del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale grava sul bilancio dello Stato.

La decisione della commissione di cui all'ultimo comma

dell'articolo precedente e' notificata, a cura del medico provinciale, anche all'esattore del comune debitore, facendogli obbligo di versare in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata l'ammontare corrispondente al contributo da versare ai farmacisti rurali, prelevandolo sui proventi dei tributi comunali riscuotibili con ruolo o, in mancanza, sul gettito dell'imposta di consumo.

La liquidazione dell'indennita' per la quota spettante al comune

deve essere effettuata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, quella spettante allo Stato viene effettuata dal medico provinciale in due rate uguali e posticipate con scadenza, rispettivamente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno con ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.

L'indennita' spettante al farmacista o al sanitario incaricato del

dispensario farmaceutico viene liquidata in unica rata posticipata a cura del medico provinciale.

Il contributo a favore del comune previsto dal terzo comma del

precedente articolo 2 determinato secondo le norme previste al secondo comma dell'articolo 5 viene versato, a cura del medico provinciale, in due rate uguali e posticipate con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, mediante ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita'.

Per la liquidazione delle indennita' e del contributo previsto dai

precedenti commi quarto, quinto e sesto, il Ministero della sanita' provvede a mettere a disposizione dei medici provinciali i fondi necessari mediante decreti di ripartizione delle somme stanziare sull'apposito capitolo di spesa con le modalita' previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908.

Art. 7.

All'articolo 91 lettera h) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383,

e' aggiunto il seguente numero:

"8) somministrazione del contributo a favore delle farmacie rurali".

Art. 8.

Per l'erogazione dell'indennita' di residenza a carico dello Stato,

dell'indennita' di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale, sara' iscritto, nello stato di previsione del Ministero della sanita', apposito stanziamento il cui ammontare sara' costituito:

1) dal contributo a carico delle farmacie non rurali nella misura

prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1352;

2) da un contributo dello 0,30 per cento sull'ammontare delle

spese sostenute per la somministrazione di medicinali agli aventi diritto a carico degli enti mutualistici, con cessazione di ogni altro contributo degli enti stessi convenzionalmente versato a tale titolo ai farmacisti rurali. Il provento del contributo stesso affluirà ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

3) da un concorso dello Stato, nella misura di lire 1.670 milioni

annui.

Art. 9.

Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno

5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.

Art. 10.

Per il biennio 1968-69 l'istanza prevista al primo comma

dell'articolo 4 e' prorogata al 30 giugno 1968 e la liquidazione della prima rata dell'indennità e del contributo a carico dello Stato previsti al quarto e sesto comma dell'articolo 6 sarà effettuata entro il 31 agosto 1968.

Art. 11.

Per l'anno finanziario 1967 e' concesso ai titolari di farmacie

rurali e ai comuni che gestiscono farmacie rurali secondo le norme del regio decreto 15 settembre 1925, n. 2578, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dal precedente articolo 4, una indennità straordinaria una tantum pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 2.

L'ammontare complessivo dell'indennità, comprese quelle

eventualmente percepite per lo stesso anno, non può superare le misure previste dall'articolo 2 medesimo.

Art. 12.

All'onere derivante dalla concessione della indennità

straordinaria di cui al precedente articolo valutato in lire 1.670 milioni, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,

valutato in lire 2.600 milioni annui, si provvede per l'anno finanziario 1968, per lire 130 milioni con lo stanziamento del capitolo n. 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per

l'anno finanziario medesimo; per lire 1.670 milioni con una riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario e per lire 800 milioni con i proventi del contributo di cui al n. 2) dell'articolo 8 della presente legge.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

La corresponsione dell'indennita' annua prevista dallo articolo 2 decorre dal 1 gennaio 1968.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO - MARIOTTI - TAVIANI

- PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: REALE